

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Tel. 0266023701/278 - Fax 0266023280
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DIVERSI (HOSTESS E SERVIZI DI ACCOGLIENZA) PER I COMUNI DI BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di vestiario, calzature ed accessori vari per il personale in servizio presso i seguenti Comuni convenzionati della regione Lombardia:

1 - Barlassina	8 - Paderno Dugnano
2 - Cinisello Balsamo	9 - Peschiera Borromeo
3 - Cesate	10-S. Donato Milanese
4 - Cologno Monzese	11-Sesto S. Giovanni
5 - Monza	12-Settimo Milanese
6 - Muggiò	13-Varedo
7 - Nova Milanese	

(di seguito denominati "Comuni convenzionati").

I quantitativi e le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente indicati nell'allegato 1 al presente Capitolato, che è parte integrante dello stesso.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo della fornitura è determinato:

per il lotto n. 1 in € **1.979.554,16**I.V.A. esclusa;

per il lotto n. 2 in € **747.586,19**I.V.A. esclusa;

Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta e di imballaggio, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.

Articolo 3 - Esame e valutazione campionatura

I capi di vestiario e le calzature devono corrispondere al modello e ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le ditte partecipanti che presenteranno una campionatura non rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nelle schede tecniche verranno AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.

Articolo 4 - Procedura d'aggiudicazione

Il tipo di procedura seguito per la fornitura oggetto della presente gara è la procedura ristretta ex art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., in termini di max 100 punti, sulla base dei criteri dettagliatamente descritti nel bando di gara.

Le ditte dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione come stabilito nel bando di gara, attenendosi a tutte le disposizioni in esso contenute.

L'offerta economica dovrà contenere tutti gli elementi di natura quantitativa, ovvero:

1. il prezzo offerto, I.V.A. compresa, espresso in termini di prezzo complessivo netto, formulato in cifre e lettere, indicando la percentuale di ribasso che la ditta applicherà sul prezzo base;
2. termine di consegna della fornitura;
3. periodo di garanzia;
4. certificazione di qualità di cui la ditta è in possesso.

L'offerta tecnica dovrà contenere:

1. le schede tecniche di ogni articolo, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, nelle quali sono indicate: pregio tecnico e caratteristiche estetiche e funzionali riferite ai materiali ed alla loro composizione;
2. servizio di assistenza post-vendita e servizio gestionale.

Articolo 5 - Servizio Gestionale

Tutto il materiale relativo solamente al lotto 1 dovrà essere conforme al Regolamento Regione Lombardia n. 7 dell'8 agosto 2002 e successiva integrazione e al Regolamento Regione Lombardia n. 13 del 16/07/2003, nonché alle disposizioni del Regolamento Regione Lombardia 14/03/2003 n. 3 con la relativa dichiarazione di conformità agli articoli dei Regolamenti Regionali.

I servizi offerti dalla Ditta fornitrice saranno quelli di: **a) Gestione e mantenimento storico delle anagrafiche e dei dati dei dipendenti; b) Gestione logistica; c) Gestione informatica di tutte le attività oggetto della fornitura.**

a) Gestione e mantenimento storico delle anagrafiche e dei dati dei dipendenti: tale servizio comprende le attività inerenti al rilevamento delle misure, la gestione dei dati sensibili dei dipendenti oggetto della vestizione, l'analisi statistico-storica delle vestizioni, la gestione delle dotazioni, l'aggiornamento dei nuovi assunti, la gestione del cambio di categoria od incarico o la cessazione del rapporto di lavoro oltre che alla gestione del personale interinale od a contratto a tempo indeterminato.

Tale servizio deve essere gestito per l'intero ciclo attraverso l'utilizzo di innovativi strumenti informatici, a partire dal rilevamento misure sino alla consegna. Tutti i dati dovranno essere resi disponibili attraverso l'utilizzo di Internet e questo si otterrà predisponendo un'area riservata per l'Ente.

Il rilevamento delle misure del personale deve essere effettuato attraverso strumenti tecnologici direttamente presso tutte le sedi. Attraverso questi strumenti, i dati rilevati verranno elaborati dal sistema e resi immediatamente disponibili per la consultazione.

Una volta terminata la rilevazione, i dati dei dipendenti dovranno essere resi disponibili nell'area Internet riservata; nel frattempo la produzione mirata per singolo dipendente avrà già iniziato le fasi di lavorazione.

Attraverso Internet dovrà essere possibile acquisire e modificare i dati.

Tutte le informazioni, consultabili in Internet, comprenderanno: report statistici inerenti le sedi, le categorie, i nominativi e tutte i dati nel tempo inseriti. Tutti i dati dovranno, inoltre, essere confrontabili statisticamente.

b) Gestione Logistica: Il servizio di gestione logistica dovrà produrre il maggior risparmio economico. Tale attività sovrintenderà alla gestione dei prodotti sin da prima che questi entrino fisicamente in magazzino e proseguirà fino alla consegna dei capi al dipendente.

L'attività di gestione logistica dovrà prevedere che tutte le movimentazioni di merce siano visibili all'amministrazione dell'Ente, così come le giacenze attraverso l'area Internet.

Da parte dell'ente, quindi, dovrà essere possibile controllare le giacenze e le scorte, onde gestire la vestizione di eventuali nuovi assunti o per predisporre nuovi ordini.

Tutte le attività di spedizione dovranno essere gestite e controllate partendo dal nominativo del destinatario: sarà, pertanto, possibile per l'Ente controllare l'andamento di eventuali resi di merci e la conseguente sostituzione e monitorare il tutto sempre attraverso Internet.

c) Gestione informatica delle attività oggetto della fornitura: il sistema informatico dovrà essere messo completamente a disposizione dell'Ente e sarà usufruibile attraverso Internet. Sarà, pertanto, possibile operare e controllare l'intero ciclo della gestione della massa vestiario.

Tutti gli articoli e le schede prodotto dovranno essere scaricabili e visibili da remoto; la documentazione amministrativa relativa al fatturato ed alle consegne dovrà essere completamente disponibile on line, come pure l'area ordini che si interfacerà direttamente con l'area delle giacenze di magazzino.

La possibilità di visualizzare le statistiche di tutti i dati permetterà di ponderare i riordini di merce, ottimizzando e rendendo minime le giacenze finali. Il sistema di rilevamento misure antropometrico permetterà a tutti i dipendenti individualmente o attraverso una sede preposta dal fornitore, di aggiornare le taglie direttamente da Internet: questo avverrà attraverso strumenti forniti direttamente dalla Ditta Fornitrice. Le misure inserite origineranno automaticamente "taglia, drop e misura".

Sempre attraverso il servizio informatico offerto dalla Ditta Fornitrice, l'Ente potrà usufruire di informazioni che permetteranno di organizzare le future vestizioni con estrema velocità e con grandi economie.

La Ditta Fornitrice dovrà mettere a disposizione dell'Ente : a) password personale da inserire nell'area riservata sul sito Internet della medesima, per verificare e monitorare l'ordine generale e la situazione individuale delle consegne; b) portale informatico accessibile dal cliente tramite Internet.

L'Ente dovrà fornire: a) un ordine quadro con tutte le voci citate nell'offerta; b) l'anagrafica dei dipendenti disposta su un foglio elettronico; c) la dotazione per ogni singolo dipendente. Dovrà, inoltre, concordare all'inizio della fornitura il periodo della vestizione.

La Ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione un magazzino con le seguenti caratteristiche:

- Luogo: Milano o zone limitrofe all'Ente Capofila raggiungibile con mezzi pubblici e/o propri;
- Metratura atta a contenere più persone contemporaneamente (almeno 100 persone);
- Struttura organizzativa con personale qualificato ed in regola con le nuove direttive in materia fiscale e sindacale;
- A disposizione dell'Ente in relazione alle sue necessità (da concordare);
- Sartoria: gli interventi tecnici dovranno avvenire in quindici giorni;
- Avere a disposizione un quantitativo di merce idoneo a consentire la vestizione completa di almeno 100 persone;

La struttura dovrà restare aperta per tutta la durata del contratto;

Gli orari di apertura dovranno essere stabiliti con il Comune capofila.

La chiusura del deposito o la sua inidoneità all'uso concordato, comporterà la risoluzione del contratto di appalto effettuata a mezzo lettera raccomandata del Comune capofila.

Tutta la struttura con le relative merci resterà a disposizione degli organi preposti, al fine di verificare in qualsiasi momento e fino al termine dell'ordine che quanto sopra indicato corrisponda al vero.

Articolo 6 - Modalità e termini della fornitura

In esecuzione di ciascun Ordinato di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna della fornitura comprensiva di ogni onere relativo all'attagliamentamento e all'imballaggio, nel rispetto dei termini e modalità di seguito riportati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del Contratto dovrà, con proprio personale, recarsi presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti agli orari preventivamente indicati dagli stessi, e provvedere alla misurazione della taglia, della lunghezza delle maniche e dei pantaloni di

ogni singolo dipendente avente diritto. La fornitura dovrà essere consegnata in confezioni nominative per ciascun dipendente. La misurazione delle taglie, successivamente al suddetto attagliamenti, sarà effettuata sulla base di apposite schede fornite dal Fornitore.

Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del Contratto, dovrà inviare presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti una serie di indumenti assortiti per taglie al fine di permettere ad ogni singolo dipendente avente diritto la misurazione della taglia. Il Fornitore provvederà alle consegne confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti ordinati.

Qualora all'atto della consegna, gli indumenti non dovessero corrispondere alla taglia del dipendente il Fornitore si impegna, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente, alla sostituzione dell'indumento entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.

Ciascun indumento dovrà essere custodito in una pellicola di polietilene, all'interno della stessa dovranno essere inserite le istruzioni per una corretta manutenzione del bene stesso.

La fornitura dovrà essere imballata in modo tale da essere suddivisa per taglie o per tipologia per le ipotesi in cui non sia richiesto diversamente. Nei casi di imballaggio successivo all'attagliamenti il Fornitore provvederà alle consegne confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti così come attagliati.

Del personale delle singole Amministrazioni, o persone da loro delegate, verificheranno che la fornitura consegnata dalla ditta aggiudicataria sia la stessa ed abbia le stesse qualità dei campioni presentati al momento della partecipazione e trattenuti dall'Amministrazione, fino a quando i suddetti non eseguiranno il collaudo.

Ogni articolo deve avere una marchiatura ed etichettatura, tale da consentire l'obiettivo individuazione dei materiali utilizzati.

Le giacche, i pantaloni e le gonne dovranno essere confezionati su misura di ogni singolo dipendente dei comuni convenzionati ed a regola d'arte.

All'interno dei capi deve essere lasciato un rimesso di tessuto di circa cm. 3 - 5 e tale da consentire nel futuro eventuali modificazioni (allargare, allungare).

Ogni imballaggio relativo alle partite consegnate della fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere realizzato in modo da soddisfare le prescrizioni del D.Lgs n. 626/1994 circa la prevenzione infortuni e igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Articolo 7 - Assistenza post-fornitura

La ditta aggiudicataria deve assicurare a proprie spese per sei mesi dall'ultimazione della fornitura l'assistenza necessaria per eventuali riparazioni, restringimenti o allargamenti a semplice richiesta dell'ente, senza poter pretendere alcun compenso e/o onere economico aggiuntivo.

Articolo 8 - Tempi e modalità di consegna

I periodi di consegna saranno i seguenti:

- per la prima dotazione del 2008 entro il 05/09/2008;
- per la dotazione estiva entro 80 gg. solari e consecutivi dall'ordinativo di fornitura divenuto irrevocabile.
- per la dotazione invernale 80 gg. solari e consecutivi dall'ordinativo di fornitura divenuto irrevocabile.

La consegna al piano della fornitura sarà effettuata nel luogo e per le quantità specificate nell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontrasse che la merce consegnata avesse caratteristiche diverse da quelle indicate nell'Ordinativo di Fornitura provvederà ad inoltrare una comunicazione via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si impegna, pertanto, a ritirare senza alcun addebito, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della segnalazione, la

fornitura consegnata e non ancora utilizzata non conforme, concordando con l'Amministrazione Contraente le modalità di ritiro, e provvederà entro lo stesso termine alla consegna della stessa quantità di merce conforme alle caratteristiche del prodotto oggetto dell'Ordinativo di fornitura, salvo l'applicazione delle penali previste.

Articolo 9 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto Generale e nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle Specifiche Tecniche indicate nell'Allegato "A" al Contratto Generale ed al campione approvato. In particolare, resta inteso che il campione offerto e successivamente approvato dal Comune di Cinisello Balsamo costituisce esclusivo paragone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1522 codice civile, per tutte le forniture effettuate nella vigenza del Contratto Generale.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare i beni oggetto della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti o con la collaborazione dei dipendenti delle stesse dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Le singole Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza accettazione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata del Contratto Generale, possono eseguire verifiche sui prodotti oggetto degli Ordinativi di Fornitura

fino ad un massimo di n. 8 analisi campione che saranno effettuate da Istituti legalmente riconosciuti. Dette analisi saranno insindacabilmente accettate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, al reintegro entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione contraente che ha effettuato il prelievo del campione prelevato per le analisi. Le singole Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino al reintegro della fornitura nei termini sopraindicati. Si precisa che, in ogni caso, tutte le spese per le analisi effettuate dall'Istituto, ivi comprese quelle di trasporto e consegna dei campioni all'Istituto di analisi, saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga, in caso di esito negativo delle analisi di cui al comma precedente, a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche dichiarate in offerta entro i successivi 10 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di procedere a verifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate. Resta inteso che in quest'ultimo caso gli oneri di tali verifiche ulteriori saranno a carico dell'Amministrazione Contraente richiedente qualora le analisi effettuate diano esito positivo per tutti i parametri, diversamente, se le analisi diano esito negativo anche per uno solo dei parametri il costo delle analisi stesse sarà a carico del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.

Qualora la sostituzione non venga accordata l'Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto Generale per la parte di rispettiva competenza.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza di queste ultime, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi della fornitura sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura.

In caso di subappalto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento della fornitura o dello stato finale della fornitura, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al Contratto Generale, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.

L'importo delle predette fatture, espresso in Euro, verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti entro 90 gg. dal ricevimento della fattura.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto Generale e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il

Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o il Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da ciascuna Amministrazione Contraente.

Articolo 11 - Documentazione

Le ditte partecipanti, individuate ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., per essere ammesse alla gara, dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché il possesso della capacità giuridica, economico-finanziaria e tecnica di cui al punto III.2.1 del bando di gara e di tutti gli altri requisiti e documenti previsti dallo stesso bando, unitamente ad una fotocopia del documento d'identità del o dei sottoscrittori.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

La richiesta suddetta è altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Articolo 12 - Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto Generale e, quindi, dei singoli contratti di fornitura, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. avente validità per l'intera durata dello stesso Contratto Generale. La cauzione sarà svincolata per una quota pari al 15% alla data del 30/04/2009, per una quota pari al 20% alle date del 30/04/2010, 30/04/2011, 30/04/2012. La restante parte, pari al 25% sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero contratto di fornitura.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

Articolo 14 - Contratto d'appalto

La stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo che l'aggiudicazione è divenuta esecutiva a seguito del controllo dei requisiti di ordine generale e tecnico/organizzativi ed economico/finanziari

Fanno parte integrante del contratto:

- 1) Il presente capitolato d'appalto;
- 2) Il verbale di aggiudicazione.

Articolo 15 - Modo di esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto Generale e nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso.

Articolo 16 - Qualità e garanzia dei materiali

Il materiale fornito dovrà essere conforme a quanto prescritto nell'allegato n. 1 del presente Capitolato e possedere tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione.

La Ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Amministrazione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della conservazione degli stessi.

Articolo 17 - Penali

Nel caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente le seguenti penali:

- per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 41 a 50 giorni il 10% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna penale.

Dopo 50 giorni di ritardo, l'Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il singolo Ordinativo di Fornitura e a disporre l'esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, anche in economia, senza che occorra alcun avviso al Fornitore. Le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Contraente rispetto al prezzo concordato con il Fornitore saranno a carico di quest'ultimo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto Generale e suoi allegati e nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, e/o in caso di manchevolezze e deficienze riscontrate nei beni forniti o nei materiali impiegati; in tali casi ciascuna Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le medesime penali verranno applicate: nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per il rifacimento, o dei prodotti accertati difettosi nel periodo di garanzia; nel caso in cui l'impresa utilizzi una sede di produzione diversa da quella stabilita; nel

caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di elaborati, ad inosservanza di orari di interventi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dalle Amministrazioni contraenti le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno avvalersi, ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923, della sospensione del pagamento a favore del Fornitore qualora questi sia debitore per applicazioni di penali verso altri Comuni convenzionati qualora non sia possibile avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18 - Elezione di domicilio

L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale, ai fini del presente appalto, presso il Comune di Cinisello Balsamo.

Articolo 19 - Contestazione

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.

Qualora la sostituzione non venga accordata l'Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto Generale per la parte di rispettiva competenza.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza di queste ultime, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 20 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, il foro esclusivamente competente è quello territorialmente competente per la sede della Stazione appaltante capofila; a tal fine la ditta aggiudicataria, per effetto della partecipazione al presente appalto, elegge domicilio speciale presso il Comune di Cinisello Balsamo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Generale e/o l'Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Aggregazione e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Aggregazione e/o Amministrazione Contraente avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il contratto, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura.

In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o il Contratto Generale nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati;
- difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui al disciplinare di gara e suoi allegati e/o alle caratteristiche proprie del campione approvato;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune capofila;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto Generale e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura;
- negli altri casi previsti nel contratto generale.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 codice civile il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 giorni.

In tutti i predetti casi di risoluzione i Comuni convenzionati hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 22 - Recesso

Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, anche con riferimento a più Ordinativi di Fornitura attuativi del Contratto Generale;

di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dal Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera Raccomandata A.R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalle norme in materia in vigore, dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di Gara;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Generale e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni Contraenti.

In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 23 - Osservanza di leggi e regolamenti

La fornitura sarà regolata dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare dalle norme del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

La partecipazione all'appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara e nel relativo bando.

Articolo 24 - Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi.

Tali contratti devono essere rispettati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e anche nei confronti dei soci delle cooperative.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare le norme in materia previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quelle eventualmente dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e a rispettare, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, commerciale e artigianale, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di non ottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la medesima comunicherà alla ditta e anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'impedimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni.

Articolo 25 - Cessione crediti

La cessione di crediti e procure non potranno essere fatte dalla ditta aggiudicataria senza l'accettazione dell'Amministrazione capofila in base alla formale notifica dei relativi atti, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa degli eventuali danni subiti.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune capofila.

E' comunque fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'ente di ritenere risolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art. 72, comma 4, del R.D. 267/42.

Articolo 26 - Subappalto

E' ammesso alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il subappalto. In particolare:

- L'affidamento in subappalto è possibile nei limiti percentuali del 10% dell'importo complessivo del contratto e, nell'ambito di tale percentuale, potrà essere subappaltata la quota massima del 10% della fornitura per ciascun articolo.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ed è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini del pagamento delle fatture, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'eventuale affidamento a terzi di parte della fornitura o dei servizi connessi di cui al Contratto Generale, al Disciplinare di gara e suoi allegati, ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, o a terzi, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

La cessione in subappalto senza autorizzazione e qualsiasi atto diretto a nascondere fanno sorgere nel Comune capofila il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari, e ad affidare la fornitura o il servizio a terzi in danno dell'Impresa, con rivalsa delle maggiori spese sostenute sulla cauzione depositata e salvo risarcimento di ogni maggior danno.

Articolo 27 - Variazione della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente capofila qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il ritardo dei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (c.d. codice sulla privacy) in ordine al procedimento instaurato da questo capitolato, s'informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta dal Comune in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno del Comune implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90; 4) altri enti per le verifiche sul possesso dei requisiti previsti per partecipare ad appalti pubblici;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo Responsabile Dott. Stefano Polenghi.

Articolo 29 - Rispetto normativa sulla sicurezza, privacy e sull'assunzione dei disabili

La Ditta s'impegna a garantire la fornitura:

- nel rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 626/94;
- nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (tutela della privacy), gli operatori tutti e la ditta aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio oggetto dell'appalto;
- nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili.

Per ogni quanto altro qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di appalto di pubbliche forniture, nonché alle norme del C.C.

PER ACCETTAZIONE

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta)

Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE DEI MATERIALI

Specifiche tecniche

ALLEGATO N. 1a

QUANTITATIVI

ALLEGATO N. 2

OFFERTA ECONOMICA

1. PREZZO

LOTTO 1:

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA

IVA compresa _____

TIPO _____ **PREZZO UNITARIO** _____

IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA _____

LOTTO 2:

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA

IVA compresa _____

TIPO _____ **PREZZO UNITARIO** _____

IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA _____

2. TERMINE DI CONSEGNA FORNITURA

3. PERIODO DI GARANZIA

4. CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Timbro della ditta o società – firma leggibile del legale rappresentante
(e delle eventuali imprese raggruppate)

Il Responsabile del Procedimento

INDICE

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	1
Articolo 2 - Ammontare dell'appalto	1
Articolo 3 - Esame e valutazione campionatura	1
Articolo 4 - Procedura d'aggiudicazione	1
Articolo 5 - Servizio Gestionale	2
Articolo 6 - Modalità e termini della fornitura	3
Articolo 7 - Assistenza post-fornitura	4
Articolo 8 - Tempi e modalità di consegna	4
Articolo 9 - Condizioni della fornitura.....	5
Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti	6
Articolo 11 - Documentazione	7
Articolo 12 - Cauzione	7
Articolo 13 - Spese contrattuali	7
Articolo 14 - Contratto d'appalto	7
Articolo 15 - Modo di esecuzione della fornitura	8
Articolo 16 - Qualità e garanzia dei materiali	8
Articolo 17 - Penali	8
Articolo 18 - Elezione di domicilio.....	9
Articolo 19 - Contestazione	9
Articolo 20 - Controversie	9
Articolo 21 - Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 22 - Recesso.....	10
Articolo 23 - Osservanza di leggi e regolamenti	11
Articolo 24 - Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro.....	11
Articolo 25 - Cessione crediti	11
Articolo 26 - Subappalto	12
Articolo 27 - Variazione della ragione sociale	13
Articolo 28 - Trattamento dei dati personali	13
Articolo 29 - Rispetto normativa sulla sicurezza, privacy e sull'assunzione dei disabili	13